A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

<< 3-bis. La dotazione delFondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente:*

* *All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole*: << 150 milioni*>> con le seguenti*:<< 175 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
* *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 25.000;

2015:- 25.000;

2016: - 25.000.

[CASSON](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22337), [AMATI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22706), [FEDELI, FILIPPI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22740), [MICHELONI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22790), PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

<< 3-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di ''Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci'' delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

3-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

*3-quater*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

3-*quinquies*. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce:* Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;

2016: – 5.000.

[CASSON](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22337), [AMATI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22706), [FEDELI, FILIPPI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22740), [MICHELONI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22790), PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

<< 3-bis. Al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, senza distinzione di mansioni-categorie, compresa l’Arma dei carabinieri, in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della Difesa, attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto o al medesimo personale affetto da malattie o patologie asbesto-correlate, accertate da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all’articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono concessi, in deroga agli artt. 1849 e 2264 del citato d.l. n. 66 del 2010, i benefici previdenziali nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all’amianto, accertato dal citato curriculum, ovvero, in mancanza dello stesso, per analogia con altri casi, dall’estratto del foglio matricolare.».

*Conseguentemente:*

* All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 170 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
* *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 15.000;

2015:- 15.000;

2016: - 15.000.

[CASSON](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22337), [AMATI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22706), [FEDELI, FILIPPI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22740), [MICHELONI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22790), PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 5

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

<< 3-bis. E’ autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.”

*Conseguentemente:*

* All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni>>;
* All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 180 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
* *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015:- 20.000;

2016: - 20.000.

[CASSON](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22337), [AMATI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22706), [FEDELI, FILIPPI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22740), [MICHELONI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22790), PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

<< 3-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell’amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011. che regolamenta il "Fondo per le vittime dell'amianto" previsto dalla Legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)”.

*Conseguentemente:*

* All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 175 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
* *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 25.000;

2015:- 25.000;

2016: - 25.000.

[CASSON](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22337), [AMATI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22706), [FEDELI, FILIPPI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22740), [MICHELONI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22790), PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

<< 11-*bis.* E’ autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 11-ter.

11-*ter.* All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell’INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;

*c)* il comma 3 è abrogato;

*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-*bis* e 2-*bis* sono accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell’INAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l’installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale *curriculum* lavorativo l’estratto matricola mercantile rilasciato dall’autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;

f) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.»;

 5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all’amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell’Inps competenti territorialmente”

g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all’articolo 1849 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e a quanto disposto dal comma 6-*ter* del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all’articolo 195, comma 1, lettera *c)*, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d’ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all’articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell’articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all’amianto, accertabile dal *curriculum* lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto *curriculum* e per analogia con altri casi, dall’estratto del foglio matricolare.

*6*-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.

*6*-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall’articolo 13, comma 8, della medesima legge.

*6*-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.

*6*-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

*6*-duodecies. 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

“ e-ter) ai lavoratori di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.”

11-*quater.* Il sesto comma dell’articolo 47 e l’articolo 47-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-*quinquies* dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.>>

*Conseguentemente:*

* All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni>>;
* All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 180 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
* *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015:- 10.000;

2016: - 10.000.

[CASSON](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22337), [AMATI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22706), [FEDELI, FILIPPI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22740), [MICHELONI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22790), PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

<< 30-*bis.* Al fine di incrementare l’attività del Registro Nazionale dei Mesoteliomi e quella dei Registri Regionali per comprendere anche la registrazione dei casi dei tumori a bassa frazione eziologica asbesto correlati (tumore del polmone, della laringe, del colon, dell’ovaio), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 con l’utilizzo dei fondi istituzionali dell’INAIL”.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;

2015:- 5.000;

2016: - 5.000.

[CASSON](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22337), [AMATI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22706), [FEDELI, FILIPPI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22740), [MICHELONI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22790), PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

<< 11-*bis.* Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole:<<prestazione effettiva di lavoro, includendo>> sono aggiunte le seguenti:<< i periodi i periodi di cui al capo IV art. 13 co. 8 della L. 27 marzo 1992 n° 257,>>

[CASSON](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22337), [AMATI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22706), [FEDELI, FILIPPI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22740), [MICHELONI](http://leg16.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22790), PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI